

*Provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994 - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA*

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n.287;

VISTO il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461;

VISTA la propria comunicazione del 23 novembre 1993 con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90 in relazione ad una serie di accordi interbancari e di norme bancarie uniformi promossi dall'Associazione Bancaria italiana(ABI);

SENTITO, in rappresentanza dell'ABI, nell'audizione del 10 marzo 1994 il Direttore Generale Dottor G. Zadra;

VISTA la memoria trasmessa dall'ABI con nota del 14 aprile 1994, pervenuta il 15 aprile 1994;

CONSIDERATO che mediante la suddetta memoria l'ABI ha richiamato le osservazioni svolte sui contratti-tipo nella memoria riguardante le Norme Bancarie Uniformi e ha chiesto per le "Norme che regolano il servizio Bancomat" e per l'Accordo Bancomat una attestazione di non lesività della concorrenza o, in subordine, un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTE le proprie note del 19 maggio 1994 e dei 28 giugno 1994, con le quali è stato prorogato il termine per la definizione del presente procedimento;

VISTA la lettera del 7.8.1993 con la quale la Commissione CE ha affermato la propria competenza in ordine alle seguenti NBU: Norme sul conto corrente di corrispondenza utilizzabile in valuta - Norme sul conto corrente di corrispondenza aperto in valuta estera; Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero; Norme uniformi relative ai finanziamenti in valuta;

VISTO il proprio provvedimento dell'8 agosto 1994, con il quale è stata chiusa l'istruttoria in ordine agli accordi interbancari oggetto del procedimento con esclusione dell'accordo relativo al servizio Bancomat;

RITENUTO altresì che l'istruttoria è stata completata riguardo all'accordo Bancomat e alle "Norme che regolano il servizio Bancomat";

VISTO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nella sua adunanza del 6 ottobre 1994:

CONSIDERATO quanto appresso:

### **Le parti**

L'ABI è un'associazione di imprese che raggruppa la quasi totalità delle banche operanti sul territorio nazionale per la tutela degli interessi dei propri membri, anche al fine di favorirne lo spirito di coesione e il coordinamento (art. 2 dello Statuto). Il nuovo testo statutario approvato in corso di istruttoria segnala che l'Associazione stessa ha acquisito consapevolezza della possibile rilevanza della propria attività per il corretto esplicarsi dei comportamenti concorrenziali dei singoli operatori (cfr. provvedimento n.10 dell'8 agosto 1994 della Banca d'Italia, pubblicato sul Bollettino n. 32-33 del 29 agosto 1994 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

### **L'istruttoria**

La Banca d'Italia ha avviato l'istruttoria per l'insieme delle norme bancarie uniformi e per alcuni degli accordi interbancari promossi dall'ABI. Il presente provvedimento riguarda il servizio Bancomat così come disciplinato dall'accordo interbancario Bancomat, e ora dal Regolamento applicativo predisposto dall'ABI e dalle relative circolari attuative (in seguito definito "accordo Bancomat"), nonché dal relativo contratto bancario-tipo - definito "Norme che regolano il servizio Bancomat" sempre a cura dell'Associazione.

Il servizio Bancomat ha lo scopo di offrire alla clientela delle banche aderenti all'accordo la possibilità di effettuare prelievi di denaro contante - o altre operazioni di conto corrente - presso qualsiasi sportello automatico esistente sul territorio nazionale tramite l'utilizzo della carta di debito Bancomat. L'"accordo Bancomat" regola i criteri e le modalità di svolgimento di tale servizio e determina in capo alle banche aderenti impegni reciproci in ordine al funzionamento dello stesso: l'"accordo" definisce anche alcune condizioni economiche e rende obbligatoria l'adozione di uno schema contrattuale uniforme nei confronti della clientela (le "Norme che regolano il servizio Bancomat").

Il presente procedimento è stato avviato poiché l'"accordo" e le norme bancarie uniformi relative al servizio Bancomat, apparivano lesivi della concorrenza in relazione alle seguenti ipotesi di infrazione: a) fissazione dell'importo della commissione interbancaria e della valuta che la banca emittente la carta deve riconoscere alla banca presso i cui sportelli è stato effettuato il prelievo; b) esclusività in relazione all'accesso e all'uso del servizio; c) impegno per le banche aderenti a regolare in modo uniforme, sulla base di uno schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, le condizioni della prestazione del servizio alla clientela. Le "Norme che regolano il servizio Bancomat" sono inoltre suscettibili di restringere la concorrenza in relazione alla fissazione di condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, appunto, valute e commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile ma comunque rilevante per i profili di concorrenza.

### **Il mercato**

**Il mercato geografico.** Le intese oggetto del presente provvedimento producono effetti sull'intero territorio nazionale sia in conseguenza del carattere nazionale dell'Associazione di categoria che le promuove, sia per la capillare diffusione su tutto il territorio nazionale degli ATM tramite i quali il servizio viene prestato (cfr. decisione Commissione CE 12/12/1986, 87/103/CEE); pertanto dal punto di vista geografico il mercato di riferimento è individuato nel territorio della Repubblica Italiana.

**Il mercato merceologico.** Le banche offrono alla clientela una serie di servizi bancari (di deposito, di credito, di custodia e di pagamento) che, ai fini della definizione del mercato merceologico, costituiscono nel loro insieme un unico prodotto composito, con margini di sostituibilità assai limitati. Si ha peraltro presente che eventuali

restrizioni della concorrenza possono riguardare specifici servizi bancari. In questo contesto assume autonoma rilevanza, in relazione alle sue peculiarità e al limitato margine di sostituibilità il servizio carta di debito Bancomat.

Il servizio Bancomat consente al depositante di effettuare operazioni - principalmente prelievi di denaro contante a valere sulle disponibilità in essere su un proprio conto corrente - in via elettronica presso sportelli automatici (ATM).

Il servizio Bancomat, in quanto consente al titolare della carta di prelevare presso gli sportelli di banche diverse da quella emittente, rientra nella categoria dei servizi offerti congiuntamente da una pluralità di banche e che, in quanto tali, richiedono la predeterminazione di criteri comportamentali e di modalità tecniche uniformi per tutti i soggetti che intendono offrirli.

Nel settore del credito alla data del 31 dicembre 1993 operavano 1.037 aziende di credito, di cui 671 banche di credito cooperativo e 41 filiali di banche estere; di queste, circa 700 forniscono il servizio Bancomat.

## **I risultati dell'istruttoria**

L'introduzione degli sportelli automatici (ATM) permette al consumatore di effettuare operazioni in via elettronica sul proprio conto corrente senza avvalersi dei tradizionali sportelli bancari.

La possibilità di effettuare prelievi o altre operazioni presso un ATM di una banca diversa da quella emittente la carta - cosiddetto "prelievo in circolarità" - presuppone una forma di coordinamento fra le banche sulle caratteristiche tecniche e gli aspetti procedurali del servizio nonché, compatibilmente con le esigenze di tutela della concorrenza, sulla remunerazione spettante alla banca presso cui viene effettuato il prelievo.

L'esigenza di un coordinamento è ancor più avvertita in presenza di un'adesione generalizzata delle banche all'accordo; la partecipazione di un alto numero di banche è a sua volta funzionale alla diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale e al contenimento dei connessi costi.

Il coordinamento delle banche che offrono il servizio Bancomat avviene tramite un'intesa realizzata con l'"accordo Bancomat" e con la predisposizione del relativo contratto tipo.

Le controdeduzioni dell'ABI. Con riferimento alle modalità di remunerazione per il servizio reso - contestazione sub a) - l'ABI ha precisato che il regolamento delle ragioni di debito e di credito derivanti dalle operazioni di prelevamento in circolarità viene effettuato, a far data dal 29 novembre 1989 (cfr. circolare ABI del 28 luglio 1989, prot. PSP/7629), in base monetaria, attraverso il sistema di compensazione; ciò ha determinato la cessazione del meccanismo di regolamento su base scritturale nei conti reciproci accentrati, salva la possibilità di deroga mediante accordi bilaterali o plurilaterali tra banche, e, quindi, dell'applicazione delle date di valuta.

L'ABI ha poi evidenziato come la commissione interbancaria venga determinata attraverso una complessa procedura che, partendo da un'analisi dei costi diretti delle singole banche (che conduce a una media ponderata in base ai diversi volumi trattati), tiene conto delle diverse realtà aziendali temperando le posizioni delle banche prevalentemente (o esclusivamente) emittenti le carte con quelle delle banche prevalentemente "pagatrici". Il processo di determinazione della commissione interbancaria si sostanzierebbe in una "contrattazione di mercato" all'interno della Commissione tecnica dell'Associazione sul prezzo del servizio che viene scambiato tra le due predette categorie di banche. Secondo l'ABI "il sistema procedimentale adottato - proprio in quanto tiene conto sia dell'analisi dei costi, sia delle diverse realtà aziendali, sia delle situazioni qualitativamente e quantitativamente diverse in cui le singole banche si pongono nella prestazione del servizio - consente di qualificare la commissione in parola come misura massima che le banche convengono di applicarsi reciprocamente"; tale misura è attualmente individuata in L. 1.950, compresa IVA (cfr. lettera-circolare ABI del 28 luglio 1989 prot. PSP/7629).

L'ABI ha comunicato che la commissione interbancaria ha un'influenza marginale sulla determinazione del prezzo del servizio alla clientela; per un campione significativo di banche le commissioni praticate alla clientela

per ogni operazione effettuata in circolarità oscillano tra le 1.500 e le 3.000 lire. Il servizio in questione viene dunque fornito dalle banche in effettiva concorrenza tra loro.

L'ABI ha infine precisato che non è preclusa alle banche aderenti - considerato che sotto tale aspetto nulla dispone l'accordo in esame - la possibilità di addivenire a convenzioni bilaterali o plurilaterali che prevedano condizioni migliori. L'ABI si è impegnata a esplicitare al sistema che la misura delle commissioni interbancarie deve intendersi come massima e che non è vietato addivenire alla stipula di convenzioni bilaterali o plurilaterali fra banche, che determinino condizioni inferiori.

Per quanto riguarda la contestazione sub b) l'ABI ha precisato che la clausola di esclusività era stata originariamente prevista per assicurare un forte spinta propulsiva al nuovo servizio e favorire già dall'inizio la realizzazione del servizio in circolarità nazionale. Tale clausola è stata eliminata nelle modifiche apportate all'"accordo Bancomat" nel 1988, ed è ora consentito alle singole banche aderenti al servizio Bancomat di partecipare ad altre iniziative analoghe.

Con riferimento alla contestazione sub c) le ragioni dell'obbligatorietà del contratto tipo vengono individuate nell'esigenza di garantire uniformità di comportamenti, delle banche e dei loro clienti titolari di carte Bancomat; tale uniformità è ritenuta essenziale alla fornitura di un servizio che travalica il singolo rapporto banca-cliente e che consente operazioni di prelievo in circolarità utilizzando apparecchiature gestite da banche terze. Sempre in quest'ottica l'ABI segnala che "un presidio necessario per il funzionamento del sistema è costituito dalla sicurezza dello stesso, sicurezza che viene incrementata sfruttando le migliori tecnologie informatiche; anche sotto questo aspetto occorre però postulare che i parametri di sicurezza via via scelti siano uniformemente seguiti da tutte le banche interessate e dalla loro clientela".

L'ABI ha mostrato di essere consapevole che l'obbligo per le banche aderenti al servizio Bancomat di adottare un contratto-tipo presenta una forma di restrizione della concorrenza; tale obbligatorietà impedisce tuttavia che si generino situazioni difformi in grado di nuocere alla efficienza globale nell'offerta del servizio in questione a tutto vantaggio della clientela, alla quale viene assicurata una soglia uniforme di trattamento, finalizzata a garantire la diffusione, la sicurezza e l'efficienza del servizio.

L'ABI ha inoltre riconosciuto che le "Norme che regolano il servizio Bancomat" contengono una clausola che, limitando alle sole risultanze del "giornale di fondo" l'efficacia probatoria delle operazioni di prelievo effettuate, presenta un contenuto la cui definizione deve essere lasciata alla libera determinazione delle singole banche.

### **Gli impegni assunti**

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ABI si impegna a:

a) esplicitare al sistema che la commissione interbancaria deve intendersi come misura massima e che non è vietato addivenire alla stipula di convenzioni bilaterali o plurilaterali fra banche, che determinano condizioni inferiori;

b) apportare al testo delle "Norme che regolano il servizio Bancomat" la seguente modifica:

Art. 8, comma 1: "Limitazione dei mezzi di prova". L'ABI si è impegnata a eliminare la qualificazione di esclusività della prova costituita dalle risultanze del "giornale di fondo" e a riformulare il comma in questione come segue:

1. "L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate dallo sportello Bancomat presso il quale è stata effettuata l'operazione. Nei confronti del correntista fa prova la comunicazione scritta rilasciata dallo sportello all'atto dell'operazione".

## **Le osservazioni della Banca d'Italia**

La remunerazione spettante alla banca erogatrice deve tenere conto dei costi da questa sopportati per il corretto funzionamento del servizio; nel servizio Bancomat tale remunerazione assume la veste di una commissione interbancaria pagata dalla banca emittente per i prelievi effettuati in circolarità. La banca emittente applica a sua volta una commissione alla propria clientela per i prelievi effettuati presso altre banche.

In relazione all'ipotesi sub a), la Banca d'Italia rileva che la fissazione di una commissione interbancaria da parte di un'associazione di categoria costituisce una restrizione della concorrenza in quanto sopprime la libertà delle banche "di fissare il prezzo della prestazione sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda"(cfr. Decisione Commissione CE del 12/12/1986 "ABI"); l'indicazione di una commissione massima può pure produrre effetti lesivi della concorrenza, a prescindere dalla possibilità per le associate di derogare mediante accordi bilaterali o plurilaterali che stabiliscano condizioni diverse, in quanto limita comunque tale libertà.

Pertanto la permanenza dell'indicazione di una commissione interbancaria, ancorché massima e non vincolante, nell'ambito del servizio Bancomat, risulta in contrasto con la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90.

La Banca d'Italia prende atto che i giorni valuta non vengono più utilizzati come criterio di remunerazione delle ragioni di debito e di credito tra banche derivanti dalle operazioni connesse al servizio Bancomat; il regolamento delle predette ragioni avviene di norma in base monetaria, ossia in tempo reale attraverso il sistema di compensazione, con la conseguenza che le indicazioni relative alla valuta devono ritenersi non più applicate a far tempo dal 29 novembre 1989 (cfr. circolare ABI del 28 luglio 1989, prot. PSP/7629).

La Banca d'Italia prende altresì atto dell'impegno assunto dall'ABI, in seguito al riconoscimento che l'attuale formulazione dell'accordo Bancomat" non contempla espressamente la possibilità di addivenire a convenzioni bilaterali o plurilaterali fra le banche che prevedano una commissione interbancaria inferiore a quella indicata, di comunicare alle associate che la commissione indicata nell'accordo in esame è da considerarsi "misura massima": le banche saranno quindi anche formalmente libere di concludere accordi bilaterali o plurilaterali che prevedano una commissione inferiore.

In relazione al punto b) la Banca d'Italia prende atto che, a seguito delle modifiche apportate nel 1988, l'accordo non preclude più alle banche aderenti di partecipare ad altri servizi di prelievo di denaro contante in circolarità tramite carte di debito in concorrenza al servizio Bancomat.

Per quanto riguarda la contestazione sub c) la Banca d'Italia rileva che le "Norme che regolano il servizio Bancomat" non si limitano, in chiave di consulenza tecnica alle associate, a fornire uno schema contrattuale di riferimento; l'"accordo Bancomat" prevede infatti che il relativo contratto-tipo debba essere adottato da tutte le banche aderenti al servizio. Le "Norme" predisposte dall'ABI, essendo l'unico strumento per la disciplina del rapporto con la clientela adottabile dalle associate, determinano pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, una restrizione della concorrenza relativamente alla fissazione delle condizioni contrattuali che regolano il servizio.

La Banca d'Italia prende comunque atto della modifica prospettata dall'ABI in corso di istruttoria alle "Norme che regolano il servizio Bancomat" che, così riformulate e tenuto conto delle ulteriori indicazioni contenute nel presente provvedimento, lasciano alla libera determinazione delle singole banche la definizione puntuale degli aspetti contrattuali a contenuto economico e conservano profili di lesività della concorrenza limitatamente al solo aspetto dell'obbligo di adozione per le aderenti.

## **Valutazione ai sensi dell'art. 4**

L'ABI ha richiesto, in via subordinata, un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90 sia per l'"accordo Bancomat", sia per le "Norme che regolano il servizio

Bancomat”, ritenendo che l’indicazione di una commissione massima prevista dall’accordo e l’obbligo di adozione del contratto tipo siano elementi essenziali per l’ampia diffusione della carta e per il suo utilizzo in circolarità.

Le condizioni richieste per ottenere un’esenzione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n.287/90 risultano soddisfatte per i seguenti motivi:

### **Miglioramento nelle condizioni di offerta**

Il servizio Bancomat presuppone un elevato coordinamento fra le banche, anche in relazione alla comune applicazione di innovazioni tecnologiche, posto che il fine, nonché l’utilità del servizio, è quello di consentire che il cliente di una banca possa effettuare prelievi di contante anche presso gli sportelli automatici di altre aziende di credito.

In questo senso la possibilità di prelevare tramite la carta di debito in circolarità rappresenta un miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio offerto e le intese bancarie ad esso sottostanti (“accordo Bancomat” e “Norme che regolano il servizio Bancomat”) ne sono un presupposto essenziale.

### **Sostanziale beneficio per i consumatori**

Il miglioramento nelle condizioni di offerta del servizio di pagamento determinato dalle intese in esame (“accordo Bancomat” e “Norme che regolano il servizio Bancomat”) produce un sostanziale beneficio per la clientela attraverso il soddisfacimento delle esigenze di rapidità e di affidabilità dei prelievi e di agevole reperibilità degli sportelli automatici su tutto il territorio nazionale. La determinazione in via multilaterale di una commissione interbancaria, consentendo di ridurre i costi di transazione tra le banche aderenti al servizio, contribuisce al contenimento dei prezzi praticati dalle singole banche alla clientela.

### **Necessarietà delle restrizioni**

L’indicazione di una commissione interbancaria massima e l’obbligo di adottare lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, nonostante che da questo siano state eliminate le clausole che fissano condizioni economiche, configurano delle restrizioni della concorrenza: tali restrizioni risultano peraltro indispensabili ai fini del funzionamento del servizio Bancomat in circolarità.

L’applicazione di innovazioni tecnologiche all’informatica dei servizi di pagamento interbancari presuppone l’esistenza di accordi multilaterali sulle caratteristiche tecniche e sugli aspetti procedurali del servizio nonché sulla remunerazione delle transazioni interbancarie.

A tal proposito, come risulta anche dall’orientamento comunitario (cfr. Decisione Commissione CE del 12/11/1986 “ABI”; Rapporto della Commissione CE “Pagamenti transfrontalieri più facili: come rimuovere gli ostacoli” del 1/6/92), la negoziazione bilaterale delle condizioni economiche di tali transazioni comporterebbe oneri eccessivi in presenza di un elevato numero di banche negoziatrici.

Considerato che all’accordo Bancomat aderiscono circa settecento banche, l’indicazione di una commissione consente di evitare che ciascuna banca - nella duplice veste di emittente la carta ed erogatrice di denaro contante - debba necessariamente affrontare i costi di transazione relativi alla definizione della remunerazione dei servizi.

La Commissione CE ha in proposito distinto gli accordi di prezzo nelle relazioni tra banche rispetto a quelli tra banche e clientela, ritenendo che solo i primi sono suscettibili di esenzione ai sensi dell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato di Roma, in relazione al numero delle banche aderenti agli accordi stessi e ai connessi vantaggi in termini di riduzione dei costi di transazione (Relazione di Sir Leon Brittan “*Competition in the field of financial services*” presentata a Bruxelles in data 16/1/1992).

Il recepimento di alcune clausole relative al funzionamento del servizio nelle “Norme che regolano il servizio Bancomat” predisposte dall’ABI, quali ad es. le risultanze delle operazioni effettuate dal correntista e il sistema di autoassicurazione, risponde all’esigenza di limitare gli errori da parte del cliente nell’effettuazione dei prelievi e di assicurare condizioni di affidabilità e sicurezza del servizio: tali obiettivi sono raggiunti con l’uniformità di comportamento non solo delle banche ma anche della stessa clientela e giustificano l’adozione di un unico schema contrattuale che contenga le predette clausole per la disciplina del rapporto banca-cliente.

Nel parere citato in premessa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha osservato che la presenza di alcune clausole, contenute negli artt. 3, 4, 5 e 6 delle “Norme”, potrebbe ritenersi non strettamente necessaria.

Gli artt. 3 e 4 riguardano le facoltà che l’azienda si riserva in ordine alla modifica, alla sospensione e alla soppressione del servizio. In proposito si ritiene che tali articoli attengano alle modalità di svolgimento del servizio, modalità che, trattandosi di un servizio “di sistema” non possono che essere uguali per tutti gli aderenti. Del resto l’esercizio delle facoltà che la banca si riserva deve essere motivato e può in particolare avvenire per esigenze di efficienza e di sicurezza del servizio stesso.

In ordine agli articoli 5 e 6 si osserva che le clausole che attribuiscono alla banca la potestà di agire nell’arco di un periodo di tempo indeterminato per limitare le conseguenze dannose a carico del titolare della carta Bancomat che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione non appaiono strettamente necessarie per il funzionamento del servizio Bancomat. Esse ineriscono infatti al rapporto fra banca e utilizzatore della carta per le particolari ipotesi di perdita, smarrimento e uso improprio della medesima e non appaiono invece correlate ad aspetti da concordare in modo uniforme a livello di sistema. Ciò in quanto, per i profili di concorrenza, a ogni singola banca può essere più utilmente concessa piena libertà di determinare le modalità di esecuzione delle operazioni descritte agli articoli citati e la ripartizione delle spese sostenute.

### **Eliminazione della concorrenza**

L’attuale differenziazione nelle commissioni applicate per i prelievi effettuati in circolarità dalle banche emittenti alla clientela e lo scostamento generalmente rilevato tra le predette commissioni e la commissione interbancaria, inducono a ritenere che non sia eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato del servizio in oggetto; ogni banca aderente all’intesa sembra quindi determinare il prezzo del servizio alla propria clientela in ragione dei costi sostenuti (tra cui la commissione interbancaria). Inoltre, la circostanza che l’ABI si sia impegnata a prevedere la commissione indicata come massima e modificabile consente alla banche di regolare i rapporti interbancari in via bilaterale o plurilaterale (“accordo Bancomat”).

La possibilità che ogni banca pattuisca le clausole di contenuto economico con la rispettiva clientela fa ugualmente ritenere che non sia eliminata la concorrenza relativamente al regime contrattuale proposto dalle banche partecipanti al servizio.

Ricorrono pertanto tutte le condizioni prescritte affinché le intese in esame possano beneficiare della autorizzazione in deroga richiesta dall’ABI in via subordinata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 287/90. L’ABI provvederà a comunicare alle associate che: la commissione interbancaria deve intendersi come misura massima; non è esclusa la stipula di convenzioni bilaterali o plurilaterali fra banche che determinino condizioni di prezzo differenti; non è altresì vietata la modifica del testo delle “Norme che regolano il servizio Bancomat” nel senso sopra prospettato. L’ABI trasmetterà alla Banca d’Italia copia della lettera circolare spedita alle banche.

Tutto ciò premesso e considerato

## DISPONE

a) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90, per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento l'"accordo Bancomat" che, in relazione all'indicazione di una commissione interbancaria massima in esso contenuta, integra violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90;

b) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90, per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento le "Norme che regolano il servizio Bancomat" che, in relazione all'obbligo di adozione per le banche partecipanti al servizio, integrano violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.

L'efficacia del provvedimento sub a) è condizionata alla effettiva comunicazione da parte dell'ABI alle associate che la commissione interbancaria è da intendersi come massima e che le banche sono libere di raggiungere accordi bilaterali o plurilaterali per importi inferiori nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'efficacia del provvedimento sub b) è condizionata all'effettiva adozione e comunicazione, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, da parte dell'ABI alle banche associate delle modifiche dalla stessa proposte in corso di istruttoria nonché delle seguenti modifiche:

- al 3° comma dell'art. 5 all'espressione "il tempo ragionevolmente necessario" dovrà essere sostituita un'espressione che lasci alle singole aziende la definizione del termine entro cui "la denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile all'Azienda di credito":

- alle aziende dovrà essere data la facoltà di inserire o meno il 4 comma dell'art. 5, secondo cui "le spese sostenute per il blocco (della carta) sono a carico del correntista";

- al 3° comma dell'art. 6 l'espressione "il tempo ragionevolmente necessario" dovrà essere sostituita da un'espressione che lasci alle singole aziende la definizione del termine entro cui "la revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare....saranno opponibili all'Azienda di credito".

La Banca d'Italia verificherà che l'ABI provveda in conformità di quanto sopra disposto e a tal fine l'ABI trasmetterà alla Banca d'Italia copia delle lettere circolari inviate alle proprie associate entro quindici giorni dall'invio delle stesse.

Il presente provvedimento verrà notificato alla parte interessata e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
*Antonio Fazio*